Comune di Ardenno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 13 del 25 giugno 2003

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DEFINIZIONI 4

1. OGGETTO *4*

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO *4*

3. DEFINIZIONI *4*

ART. 2 - ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 5

ART. 3 - ATTIVITÀ SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE PER IL PERIODO DI DIECI ANNI, EX ART. 28, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 114/1998 5

1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE DECENNALE *6*

2. GRADUATORIA *6*

3. DOMANDA *6*

4. POSTEGGIO *6*

5. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA - RINNOVO *6*

6. PLANIMETRIA *7*

7. UTILIZZO DEL POSTEGGIO *7*

8. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO *7*

9. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO *7*

10. SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO *8*

11. POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI - ASSEGNAZIONE PRECARIA (miglioria) *8*

12. PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI *8*

ART. 4 - ATTIVITA' SU QUALSIASI AREA PUBBLICA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE, EX ART. 28, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 114/1998 8

1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU QUALSIASI AREA PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE *8*

2. DOMANDA *9*

3. DIVIETI *9*

ART. 5 - PRODUTTORI AGRICOLI 9

1. AUTORIZZAZIONE *9*

2. DOMANDA *9*

3. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI *10*

4. VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL PRODUTTORE AGRICOLO *10*

ART. 6 - MERCATO 10

1. MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI E

VIABILITA' *10*

2. MERCATO STRAORDINARIO *10*

ART. 7 - FIERA **11**

1. DOMANDA *11*

2. GRADUATORIA *11*

3. CRITERI DI PRIORITÀ E DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO SECONDO LA GRADUATORIA *11*

4. CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN FIERA *12*

5. ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO IN FIERA *12*

6. REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE *12*

7. USO DI AREE PRIVATE A POSTEGGIO *12*

8. AREE A DESTINAZIONE PARTICOLARE *12*

9. COSTITUZIONE, SOPPRESSIONE, SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE E LORO RISTRUTTURAZIONE *13*

ART. 8 - DELEGA **13**

ART. 9 – PRESENZE **13**

1. VALIDITA' DELLE PRESENZE *13*

2. CALCOLO DELLE PRESENZE *13*

ART. 10 - SOSPENSIONE - DECADENZA - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE **14**

1. SOSPENSIONE *14*

2. DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO *14*

3. REVOCA *14*

4. REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O NECESSITA' *15*

ART. 11 - ORARI **15**

ART. 12 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO **15**

ART. 13 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA **15**

ART. 14 - SANZIONI **16**

ART. 15 - NORME TRANSITORIE **16**

ART. 16 – RINVIO DINAMICO **16**

ART. 1 - OGGETTO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DEFINIZIONI

1. OGGETTO

Il presente Regolamento, emanato in aderenza ai principi contenuti nella riforma dell'esercizio dell'attività commerciale - D. Lgs. 114/1998, disciplina, in relazione alle esigenze funzionali del Comune e alle sue caratteristiche strutturali, lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a) Legge 24 novembre 1981, n° 689, dall'art. 16 all'art. 28 "Modifiche al sistema penale";
b) Legge 7 agosto 1990, n° 241, artt. 7 e 19 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi";
c) Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998, art. 5 e artt. 27, 28, 29, 30;
d) L.R. della Regione Lombardia, n° 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. n° 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche);
e) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"), artt. 50, 107 e 109;
f) Art. 2 L. R. della Regione Lombardia 3 aprile 2001, n° 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
g) Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n° 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n° 57.);
h) Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

La normativa richiamata sarà allegata, in stralcio, al presente Regolamento.

3. DEFINIZIONI

Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
Aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
Mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, destinata all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana;
Mercato annuale di Ardenno: il mercato che si svolge durante tutto un anno, nella giornata di MARTEDI', in Piazza Roma, ad Ardenno;
Mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza la riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;
Presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
Presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree,

pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
Fiera di Novembre: la manifestazione fieristica a carattere locale che si svolge la terza domenica di Novembre e il lunedì successivo;
Presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
Presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera e si è presentato in tale fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, ovvero dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, ovvero di sede legale in caso di Società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
Posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
Registro Imprese: il Registro Imprese di cui alla Legge 580/1993, tenuto dalla C.C.I.A.A.;
Miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio **purché libero e disponibile**;
Scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
Posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
Settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n° 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
Spunta o sorteggio: operazione con la quale, 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
Spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
Produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

ART. 2 - ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;
- su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso i propri Servizi assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

ART. 3 - ATTIVITÀ SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE PER IL PERIODO DI DIECI ANNI, EX ART. 28, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 114/1998

Si intende l'attività di commercio al dettaglio esercitata su area pubblica nei mercati comunali mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale.

1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE DECENNALE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, su posteggi, è soggetta ad autorizzazione rilasciata, con riferimento ai due settori merceologici - alimentare e non alimentare - a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998. La stessa abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, possono essere rilasciate, nell'ambito dello stesso Comune, un massimo di due autorizzazioni.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune contestualmente alla concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati comunali.

2. GRADUATORIA

La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
a) anzianità d'iscrizione al Registro Imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
b) anzianità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
c) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande la graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria come sopra prevista, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

3. DOMANDA

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 3.12 del presente Regolamento.
Le domande devono essere:

- o inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

Ogni altro mezzo è escluso.

4. POSTEGGIO

Nello stesso mercato, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

5. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA - RINNOVO

La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dieci anni. Il Comune provvede a comunicare agli ambulanti la scadenza della concessione almeno sei mesi prima della scadenza stessa. Nello stesso termine ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo,

autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
Qualora il Comune decidesse di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà dare avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

6. PLANIMETRIA

Presso il Servizio di Polizia Municipale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, una planimetria del mercato e della fiera ove sono evidenziati in particolare:

a) l'ampiezza complessiva dell'area della Fiera e del Mercato;
b) il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di vari settori, quelli riservati a merceologia esclusiva, e quelli riservati ai produttori agricoli;
c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione.

In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area del mercato e della fiera, tutte o in parte, possono essere temporaneamente spostate in apposite aree alternative.

7. UTILIZZO DEL POSTEGGIO

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e nel Regolamento comunale.

8. AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Le domande di ampliamento della superficie di posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione nei limiti delle superfici massime previste dalle vigenti norme.
Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

9. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO

Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
E' compito del Comune avvisare gli operatori del mercato quando un posteggio si rende libero.
Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
In caso di pluralità di domande, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte degli operatori che hanno chiesto lo spostamento, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei criteri di priorità elencati all'art. 3.2 lett. a, b e c.
La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

10. SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali possono scambiarsi reciprocamente il posteggio previo consenso scritto del Comune.
Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
Il Dirigente del Servizio, preso atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni, procede all'aggiornamento dei titoli concessori e all'autorizzazione d'esercizio. La durata delle concessioni rimane invariata.
Lo scambio potrà avvenire solo nell'ambito dello stesso settore merceologico e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare.

11. POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI - ASSEGNAZIONE PRECARIA (miglioria)

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, nel solo ambito del mercato settimanale, sono assegnati, nel giorno di non utilizzo da parte dei titolari, dagli Agenti di Polizia Municipale (15 minuti prima dell'orario stabilito per le vendite) ad altri assegnatari di posteggio secondo i seguenti criteri:

a) il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare;
b) a parità di presenze, la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

12. PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Comune trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 4 - ATTIVITA' SU QUALSIASI AREA PUBBLICA, PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE, EX ART. 28, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 114/1998

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante si svolge con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non oltre i 30 minuti.
E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi, a richiesta del cliente, e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.

1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU QUALSIASI AREA PURCHÉ IN FORMA ITINERANTE

E' rilasciata dal Comune dove il richiedente, se persona fisica, ha la residenza o, in caso di

società di persone, ha la sede legale; abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

2. DOMANDA

Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune.
Le domande devono essere:

- o inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

Ogni altro mezzo è escluso.
In presenza di domande irregolari, incomplete o non accoglibili, il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente le cause di irregolarità o di incompletezza, concedendo allo stesso un ulteriore termine di dieci giorni per la sua regolarizzazione. Il provvedimento di diniego verrà comunicato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, motivato sia negli elementi di fatto che di diritto.
Entro lo stesso termine, il Comune rilascia l'autorizzazione in presenza di domande regolari e complete.

3. DIVIETI

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non può esercitare tale attività:

a) nelle ore del giorno in cui è concessionario di posteggio;
b) in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 1.000 misurato dal centro del mercato o fiera;
c) con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa;
d) sulle strade ad alta densità di traffico, in prossimità di edifici di valore storico, in prossimità di strutture sportive, in zone di tutela ambientale o dove la sosta dell'operatore può costituire pericolo al normale transito veicolare e/o pedonale;
e) tornando, durante l'arco di una giornata, nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

ART. 5 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. AUTORIZZAZIONE

Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla Legge 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della Legge 537/1993.
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della dichiarazione di inizio di attività la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.
La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione.

2. DOMANDA

Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione prevista al punto 3.1 attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore

agricolo.

3. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli sono riservati dei posteggi, sia nel mercato annuale che nella Fiera di Novembre, per il settore alimentare.
In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate per la formazione della graduatoria di cui all'art. 3.2 del presente Regolamento.
Ai produttori agricoli si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui all'art. 10.2 del presente Regolamento.
In caso di assenza di domande per l'assegnazione del posteggio, di rinuncia al posteggio da parte degli agricoltori o di decadenza della concessione del posteggio, l'area sarà recuperata dal Comune che provvederà alla sua riassegnazione.

4. VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL PRODUTTORE AGRICOLO

Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - MERCATO

I mercati annuali e stagionali, definiti all'art. 1 del presente Regolamento, che risultano istituiti sono:
- IL MERCATO ANNUALE DI ARDENNO, che si tiene in Piazza Roma.

L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, saranno soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

1. MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI E VIABILITA'

Nell'area di svolgimento del mercato annuale di Ardenno (Piazza Roma) la circolazione veicolare sarà consentita esclusivamente a senso unico, considerato l'esiguo numero dei posteggi.
L'ubicazione dei mercati comunali, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, complessive e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli orari di attività, sono indicati nella Planimetria richiamata all'art. 3.6 del presente Regolamento.

2. MERCATO STRAORDINARIO

Qualora il mercato dovesse ricadere in giorno festivo, non sarà effettuato, fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare, su richiesta delle Associazioni di categoria, il suo svolgimento in altra data, ove le condizioni lo consentano.
Il Comune può, altresì, autorizzare, a richiesta di almeno il 60 percento dei detentori di posteggio, l'edizione aggiuntiva di un mercato, collegato ad eventi particolari, in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

Nel corso dell'anno solare potranno essere effettuate giornate di mercato straordinario solo nel periodo previsto dalla L.R. 23 luglio 1999, n° 14 e sue successive modifiche ed integrazioni, e precisamente dal 15 aprile al 31 ottobre.

ART. 7 - FIERA

Per quanto riguarda la definizione della fiera, denominata FIERA DI NOVEMBRE, nonché le presenze operative nella stessa si rimanda all'art. 1 del presente Regolamento.
Le aree destinate alla fiera sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
L'ubicazione della fiera che annualmente si svolge nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le sue dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, sono indicati nella Planimetria richiamata all'art. 3.6 del presente Regolamento.

1. DOMANDA

Chi intende partecipare alla FIERA DI NOVEMBRE (3ª domenica di novembre ed il lunedì successivo) deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa.
Le domande devono essere:

- o inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

Ogni altro mezzo è escluso.
Salvo che l'operatore non si sia presentato, la domanda per la stessa fiera ha validità decennale senza necessità di riproposizione. Ogni anno l'operatore deve confermare la sua partecipazione, anche via fax, entro i termini sopra indicati.
Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio di Polizia Municipale che, per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne richiederà la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se tale termine non sarà rispettato, le domande irregolari non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
Gli operatori che hanno presentato domanda oltre i termini potranno essere ammessi all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine di presentazione della domanda.

2. GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nella fiera, redatta secondo i criteri specificati nel successivo punto 3 ed approvata dal Responsabile del Servizio, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della stessa.
Ad ogni partecipante verrà contestualmente notificata, a cura del Servizio di Polizia Municipale, l'ammissione in graduatoria ed il numero assegnato.
Ogni partecipante riceverà formale notifica indicante: numero ed ubicazione del posteggio assegnato, data e orario di svolgimento della fiera, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, orari per montaggio e smontaggio delle attrezzature e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

3. CRITERI DI PRIORITÀ E DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO SECONDO LA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nell'ambito della fiera verrà formulata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione

del posteggio;
b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

Dopo la formazione della graduatoria finale, i commercianti aventi diritto all'assegnazione del posteggio vengono convocati, nel luogo e nel giorno stabiliti a discrezione del Responsabile dell'Ufficio Commercio, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione per procedere alla scelta del posteggio da occupare nella fiera.
Ai commercianti assenti alla scelta dei posteggi, ne verrà assegnato uno d'ufficio mediante sorteggio di quelli non assegnati. Il sorteggio avverrà tenendo conto delle opportune suddivisioni merceologiche e sarà effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scelta del posteggio da parte degli operatori che si saranno presentati. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

4. CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN FIERA

La concessione dell'area di posteggio viene rilasciata per ogni edizione della fiera ed ha una durata limitata al periodo di svolgimento della stessa.
Fatti salvi i diritti acquisiti, uno stesso soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera.

5. ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO IN FIERA

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari 15 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle vendite, vengono assegnati sul posto esclusivamente dagli Agenti di Polizia Municipale o da altri soggetti incaricati dal Comune.
Nell'ambito della Fiera di Novembre nessun posteggiatore potrà fare valere il "diritto di miglioria" per evidenti motivi di organizzazione e di efficienza.
L'assegnazione di eventuali posteggi liberi verrà effettuata nel rispetto dell'ordine della graduatoria precostituita ai sensi del presente Regolamento.

6. REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Durante l'edizione della fiera, l'area occupata dai posteggi sarà totalmente interdetta al traffico veicolare.

7. USO DI AREE PRIVATE A POSTEGGIO

I posteggi potranno essere collocati anche su aree private a condizione che le stesse siano state preventivamente date in disponibilità al Comune a titolo gratuito.
Sulle aree private non convenzionate con l'Amministrazione è esclusa ogni attività commerciale nell'ambito della fiera.
Permane l'obbligo per i partecipanti di corrispondere al Comune il contributo di partecipazione definito all'art. 12.

8. AREE A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Il Comune ha la facoltà di individuare all'interno sia del mercato che della fiera degli spazi formati da uno o più posteggi da riservare ad iniziative particolari di natura sociale e/o culturale, o da assegnare alla presentazione di produzioni di particolare pregio.

9. COSTITUZIONE, SOPPRESSIONE, SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE E LORO RISTRUTTURAZIONE

La istituzione, la soppressione, lo spostamento ed il trasferimento di mercati e fiere nonché la variazione definitiva delle rispettive date di svolgimento sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite, la Commissione se istituita, o le Associazioni citate all'art. 10 della L.R. 15/2000, previo nulla osta regionale.
La modifica della dislocazione dei posteggi, l'aumento o la diminuzione degli stessi, lo spostamento temporaneo delle date di svolgimento sono deliberati dalla Giunta Comunale sentite, la Commissione se istituita, o le Associazioni di categoria sopra citate.
Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
a) motivi di pubblico interesse;
b) cause di forza maggiore;
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
In caso di spostamento dell'intero mercato, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici - alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

ART. 8 - DELEGA

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da esibire agli Agenti di Polizia Municipale o altra Autorità con funzioni di controllo e vigilanza. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

ART. 9 – PRESENZE

1. VALIDITA' DELLE PRESENZE

Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti delle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare della ditta commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza nonché dell'automezzo carico di merci pronte per la vendita. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.
I partecipanti al sorteggio devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo, che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, o di copia autenticata ai sensi di legge.

2. CALCOLO DELLE PRESENZE

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente, nel mercato o fiera, al posteggio assegnato entro le ore 7,45. Oltre questo orario è considerato assente.
E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata

del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio stesso nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

ART. 10 - SOSPENSIONE - DECADENZA - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. SOSPENSIONE

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
d) il mancato pagamento della tariffa di concessione di suolo pubblico e/o del contributo di partecipazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

2. DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando:
a) nel mercato annuale (12 mesi) il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (+ di 17 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o gravi motivi familiari;
b) nella fiera il posteggio non viene utilizzato per una sola volta, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o gravi motivi familiari.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 114/1998.
Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. REVOCA

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando si accerta la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, da valutare sulla base di idonea documentazione;
b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio di cui al precedente art. 10.2;
c) nel caso in cui l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità, da

valutare sulla base di idonea documentazione;
d) nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/1998;
e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca o decadenza, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O NECESSITA'

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore.
La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11 - ORARI

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della L. R. 15/2000, l'attività di commercio su aree pubbliche si esercita entro i limiti orari di seguito indicati:
a) l'attività di vendita nelle aree mercatali si svolge dalle ore 8,00 alle ore 12,30. L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area mercatale dovrà essere lasciata libera e pulita;
b) l'attività di vendita nelle fiere si svolge dalle ore 8,00 alle ore 19,00. L'accesso all'area è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita;
c) l'attività di vendita in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa, ma deve comunque essere compresa tra le ore 8,30 e le ore 20,00;
d) è vietata l'istituzione e l'effettuazione di mercati in giornate domenicali o festive;
e) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua;
f) ulteriori limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.

ART. 12 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

I partecipanti alla fiera sono tenuti a corrispondere al Comune un contributo di partecipazione definito ed aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale a titolo di parziale rimborso degli oneri e delle spese sostenuti dalla amministrazione per la gestione di tali iniziative.
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 13 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale D. Lgs. 114/1998.

ART. 14 - SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 309,00 ai sensi degli articoli da 106 a 110 del TULCP 383/1934, non abrogati dalla Legge 142/1990, con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti al 21 marzo 2000, data di pubblicazione della L.R. n° 15.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia richiamata all'art. 1.2 dello stesso, e successive modificazioni.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione di rito e sostituirà, a tutti gli effetti, i precedenti.

ART. 16 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente Regolamento sono state modificate ed integrate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.